

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3168/84 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 2344/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3032/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2344/84 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 14. 8. 1984, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 20.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	24,86
04.01 A I b)	0120	22,45
04.01 A II a) 1	0130	22,45
04.01 A II a) 2	0140	27,15
04.01 A II b) 1	0150	21,24
04.01 A II b) 2	0160	25,94
04.01 B I	0200	51,33
04.01 B II	0300	108,58
04.01 B III	0400	167,80
04.02 A I	0500	17,00
04.02 A II a) 1	0620	116,55
04.02 A II a) 2	0720	149,15
04.02 A II a) 3	0820	151,57
04.02 A II a) 4	0920	220,90
04.02 A II b) 1	1020	109,30
04.02 A II b) 2	1120	141,90
04.02 A II b) 3	1220	144,32
04.02 A II b) 4	1320	213,65
04.02 A III a) 1	1420	26,59
04.02 A III a) 2	1520	35,90
04.02 A III b) 1	1620	108,58
04.02 A III b) 2	1720	167,80
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,0930 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,4190 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,1365 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,0930 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,4190 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,1365 (*)
04.02 B II a)	2820	50,55
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0858 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6780 (*)
04.03 A	3110	197,41
04.03 B	3210	240,84
04.04 A	3300	203,02 (*)
04.04 B	3900	213,29 (*)
04.04 C	4000	157,69 (*)
04.04 D I a)	4410	162,46 (*)
04.04 D I b)	4510	164,84 (*)
04.04 D II	4610	261,56
04.04 E I a)	4710	213,29
04.04 E I b) 1	4800	183,45 (*)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	175,62 <sup>(1)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	131,72
04.04 E I c) 2	5250	272,34
04.04 E II a)	5310	213,29
04.04 E II b)	5410	272,34
17.02 A II	5500	40,31 <sup>(12)</sup>
21.07 F I	5600	40,31
23.07 B I a) 3	5700	84,40
23.07 B I a) 4	5800	109,53
23.07 B I b) 3	5900	101,75
23.07 B I c) 3	6000	81,93
23.07 B II	6100	109,53

- (<sup>1</sup>) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 7,25 ECU,
  - 21,30 ECU.
- (<sup>5</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 21,30 ECU.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
  - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (<sup>7</sup>) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (<sup>8</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>9</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (<sup>10</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 12,09 ECU :
- per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
  - per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>11</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
  - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
  - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>12</sup>) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (<sup>13</sup>) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.